

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI**

Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. ¹⁷ del ^{29.04.2023}

Regolamento Comunale per la
Gestione del Centro di raccolta rifiuti urbani

PREMESSA

Il Regolamento per la gestione del Centro di Raccolta dei Rifiuti Urbani, struttura a supporto della raccolta differenziata porta/porta dei rifiuti urbani, viene redatto nel rispetto delle vigenti norme in materia di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti ed, in particolare, in conformità a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 aprile 2008, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 maggio 2009.

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina gli orari, le modalità e le condizioni di accesso e di conferimento dei rifiuti presso il Centro di Raccolta dei Rifiuti urbani, sito nel Comune di Parre in Via Sant'Alberto, realizzato in forza di convenzione intercomunale sottoscritta tra i Comuni di Piario, Villa D'Ogna e Parre, per assolvere al bisogno di ottimizzazione del processo di raccolta dei rifiuti urbani delle comunità di utenti dei predetti enti che esercitano in forma associata anche la funzione amministrativa cui afferisce la gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Si definisce Centro di Raccolta dei Rifiuti Urbani una *“area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento.”*
2. Si definisce Detentore *“il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene”*
3. Si definisce Rifiuto *“qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del Decreto 152/2006 e succ. mod. ed int. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi”.*
4. Si definisce Raccolta *“l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto”*
5. Si definisce Raccolta differenziata *“la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia”.*
6. Si definisce Gestore *“il soggetto responsabile della conduzione del Centro di Raccolta”* che può coincidere o meno con il Comune stesso

ART. 3 – UBICAZIONE E REQUISITI TECNICI

Il Centro di Raccolta dei Rifiuti Urbani, di seguito brevemente chiamato Centro, è stato progettato e realizzato osservando tutti i requisiti tecnici previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 aprile 2008, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 maggio 2009, ivi compresi quelli necessari perché l'attività di gestione sia posta in essere secondo i dettami operativi di cui all'Allegato 1 al predetto Decreto, nonché possiede in concreto tutte le caratteristiche anzidette.

Esso è stato realizzato in zona urbanisticamente compatibile con le norme di piano vigenti e dotata delle caratteristiche di accessibilità previste dal precitato Decreto e viene gestito, oltre che conformemente alla precitata disciplina tecnica, anche nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.

ART. 4 – UTENZE AMMESSE AL CONFERIMENTO

L'accesso al Centro è consentito agli abitanti dei comuni di Parre, Piario e Villa D'Ogna che siano in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani.

La possibilità di conferire i rifiuti presso il Centro è estesa ai predetti Comuni in quanto hanno partecipato in forma associata con il Comune di Parre, ove è localizzata l'infrastruttura oggetto del presente regolamento, all'appalto dei servizi di igiene urbana. L'adesione di altri e diversi comuni dovrà essere autorizzata dall'Amministrazione comunale di tutti e tre i predetti enti e le modalità d'ingresso ed uso del centro dovranno essere definite tramite la stipula di una convenzione con i comuni terzi aderenti.

L'accesso è altresì consentito alle utenze non domestiche che svolgono attività commerciali, direzionali, artigianali, ecc., in regola anch'esse con il pagamento della tassa sui rifiuti solidi urbani.

L'accesso al Centro è infine consentito al personale comunale dei tre predetti enti, addetto ai servizi di manutenzione, per il conferimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei medesimi servizi.

ART. 5 – RIFIUTI CONFERIBILI

Premesso che il Centro è una struttura che serve a integrare il normale servizio di raccolta a domicilio, le frazioni di rifiuto che possono essere conferite sono quelle che, per tipologia o per dimensioni, non rientrano appunto nel normale servizio di ritiro porta a porta, o che possono essere collocati negli appositi, se previsti, contenitori stradali.

Ciò premesso, le tipologie di rifiuto che possono essere conferite nel Centro sono le seguenti:

Descrizione	Codice CER
ingombranti	20.03.07
legno (es.: mobili e arredi in genere che non siano assemblati con altri materiali diversi dal legno)	20.01.38
imballaggi in legno	15.01.03
rifiuti biodegradabili (vegetali derivanti dalla manutenzione del verde)	20.02.01
metallo (es.: rottami di ferro, acciaio, alluminio, ottone, rame)	20.01.40
apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi elettriche ed elettroniche (es.: frigoriferi, congelatori, condizionatori) RAGGRUPPAMENTO R1	20.01.23*
apparecchiature fuori uso elettriche ed elettroniche (es.: televisori, monitor, computer) RAGGRUPPAMENTO R3	20.01.35*
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (es.: neon e lampade a scarica, led) RAGGRUPPAMENTO R5	20.01.21*
imballaggi in carta e cartone	15.01.01
carta e cartone	20.01.01
imballaggi in plastica (es: bottiglie, flaconi, sacchetti, vaschette per alimenti, ecc.)	15.01.02
plastica (materiale e oggetti di plastica)	20.01.39
imballaggi in vetro (es.: bottiglie, vasetti in vetro)	15.01.07
vetro (es.: lastre di vetro)	20.01.02
Abiti	20.01.10
oli e grassi commestibili (oli esausti derivanti dalla cottura degli alimenti)	20.01.25
Oli e grassi (oli minerali esausti)	20.01.26*
batterie e accumulatori (pile stilo)	20.01.34
batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03* (batterie auto -provenienti da utenze domestiche)	20.01.33*
farmaci	20.01.32
vernici, inchiostri, adesivi, e resine (anche bombolette spray, contenitori etichettati "t" e/o "f")	20.01.27*
apparecchiature fuori uso elettriche ed elettroniche (es.: piccoli	20.01.36

elettrodomestici) RAGGRUPPAMENTO R4	
cartucce toner esaurite	08.03.18
apparecchiature fuori uso elettriche ed elettroniche (es: lavatrici, forni) RAGGRUPPAMENTO R2	20.01.36
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione - escluso "eternit")	17.09.04
Pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	16.01.03

L'asterisco * a fianco del codice CER indica la natura pericolosa del rifiuto.

ART. 6 – QUANTITÀ DI RIFIUTI CONFERIBILI

Possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva del Centro. Il Gestore può chiudere temporaneamente il Centro nel caso i conferimenti risultino anormalmente elevati e tali da compromettere il buon funzionamento del Centro.

Premesso che all'interno del Centro possono circolare sia le autovetture che gli autocarri o i furgoni con portata non superiore a 35 q.li, la quantità dei rifiuti che ogni utente, di cui all'art. 4, può conferire, è così regolamentata:

Utenze domestiche

Se il conferimento dei rifiuti avviene con l'uso di una autovettura ovvero di mezzi ad essa equivalenti, con esclusione di autocarri, la quantità conferibile è quella che può normalmente essere trasportata con una autovettura con un massimo di due ingressi al Centro per ogni giorno di apertura.

Se il conferimento dei rifiuti avviene con l'uso di un autocarro o di un furgone, la quantità conferibile è pari a mc. 2,00 con un massimo di un ingresso al Centro per ogni giorno di apertura.

Per le seguenti frazioni di rifiuto i conferimenti sono invece così regolamentati:

Quantitativi conferibili da	
apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi elettriche ed elettroniche (es.: <i>frigoriferi, congelatori, condizionatori</i>)	n. 3 pezzi anno
apparecchiature fuori uso elettriche ed elettroniche (es.: <i>televisori, monitor, computer</i>)	n. 3 pezzi anno
tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (es.: <i>neon e lampade a scarica</i>)	n. 5 pezzi per ogni giorno di apertura del centro
oli e grassi commestibili (<i>oli esausti derivanti dalla cottura degli alimenti</i>)	lt. 2 per ogni giorno di apertura del centro
Oli e grassi (<i>oli minerali esausti</i>)	lt. 2 per ogni giorno di apertura del centro

batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03* (provenienti da utenze domestiche)	n. 2 pezzi anno
vernici, inchiostri, adesivi, e resine (<i>anche bombolette spray, contenitori etichettati "t" e/o "f"</i>)	n. 5 pezzi per ogni giorno di apertura del centro
Cartucce toner esaurite	n. 2 cartucce per ogni giorno di apertura del centro
Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche (provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)	mc. 0,12 (4 secchi da lt. 35) per ogni giorno di apertura del centro
rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (provenienti solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione - <i>escluso "eternit"</i>)	mc. 0,12 (4 secchi da lt. 35) per ogni giorno di apertura del centro
Pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche)	4 pezzi all'anno

Utenze non domestiche

Le utenze non domestiche potranno conferire al Centro i rifiuti di cui alla definizione recata dalla norma dell'art. 183, comma 1, lett. b) ter, del D.lgs. n.152/2006.

I rifiuti in questione sono elencati nell'Allegato 1 al Regolamento dei "Servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per le raccolte differenziate"; tali rifiuti potranno essere conferiti al Centro nel rispetto dei quantitativi determinati sulla base dei coefficienti di potenziale produzione di cui al punto 4.4., allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, coefficienti richiamati nella apposita deliberazione del Consiglio comunale di ciascuno dei Comuni di Parre, Piario e Villa d'Ogna recante "Approvazione regolamento TARI".

I criteri di individuazione dei rifiuti conferibili saranno automaticamente aggiornati ad eventuali sopraggiunte nuove disposizioni legislative.

Per i rifiuti da conferire al Centro nell'arco della medesima giornata, valgono in ogni caso le limitazioni previste per le utenze domestiche.

ART. 7 – ATTREZZATURE

Il Centro è dotato delle attrezzature e degli impianti necessari a garantire l'agibilità, la sicurezza, l'igiene e la tutela dell'ambiente nel rispetto della normativa vigente.

A tal fine il Gestore del Centro, di cui al punto 6 dell'art. 2, assicura la costante sostituzione o vuotatura dei contenitori saturi con gli idonei mezzi. Qualora il noleggio e il trasporto dei cassoni venga affidato ad altra ditta, il Gestore del Centro provvederà a richiedere il suddetto servizio di sostituzione o vuotatura con la dovuta periodicità e tempestività.

Conseguentemente i servizi di raccolta differenziata devono:

1. essere eseguiti con una periodicità tale da garantire la costante accessibilità ai relativi contenitori da parte dell'utenza, al fine di impedire la sospensione del servizio, o il conferimento extra contenitore;
2. essere eseguiti mediante contestuale asporto del contenitore pieno e sostituzione con un analogo vuoto, al fine di evitare l'assenza di idonei spazi di conferimento;
3. essere eseguiti possibilmente negli orari di chiusura del centro, laddove la movimentazione dei contenitori interessi aree di passaggio dell'utenza, o nelle prime ore d'apertura giornaliera al fine di creare la maggior disponibilità di spazio prima del conferimento;
4. essere eseguiti evitando la fuoriuscita, anche accidentale, di materiale raccolto nei contenitori, nel qual caso e nel caso di conferimenti fuori dai contenitori per mancanza di

spazio, l'operatore addetto allo svuotamento dovrà obbligatoriamente provvedere alla raccolta di detto materiale al fine di garantire il livello di decoro e pulizia dell'area interessata.

I contenitori presenti nel Centro sono di forma e dimensione adeguata alle caratteristiche delle diverse tipologie di rifiuto ivi conferite e sono contraddistinti da apposita segnaletica. Per i rifiuti urbani pericolosi e/o rifiuti liquidi, sono previsti appositi contenitori conformi a specifiche normative, in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche degli stessi. Inoltre, sia i rifiuti urbani pericolosi sia i rifiuti liquidi dovranno essere depositati in area coperta.

La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al Centro, non dovrà essere superiore a 3 mesi.

Ogni materiale in uscita dall'impianto dovrà essere accompagnato da apposito formulario redatto ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006.

All'interno del Centro, in un'area pavimentata appositamente delimitata, potrà essere collocato un cassone scarrabile per il conferimento dei residui della pulizia stradale (codice CER 200303). Il cassone potrà essere utilizzato esclusivamente dalla ditta o addetti che svolgono il servizio di spazzamento delle strade. Il cassone dovrà essere dotato di portellone di chiusura al fine di evitarne usi impropri e per non esporre il contenuto all'acqua piovana. I giorni e gli orari di conferimento dovranno essere concordati tra i vari comuni.

ART. 8 – ORARIO DI APERTURA

Gli orari e il calendario di apertura sono stabiliti con provvedimento del Comune di Piario, ente capofila, d'intesa con i Comuni di Parre e Villa D'Ogna. Al provvedimento deve essere data pubblicità oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l'effettiva conoscenza da parte degli utenti, anche avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet istituzionali.

Di norma il Centro deve essere aperto al pubblico almeno il sabato e altri due giorni della settimana, per un minimo di 12 ore settimanali.

Alle utenze non domestiche potranno essere dedicati giorni e/o orari di apertura differenti da quelli delle utenze domestiche.

Non è ammesso il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura ad eccezione degli utenti di cui al successivo art. 9.

Eventuali giornate di chiusura totale del Centro potranno essere decise e comunicate dal Comune di Piario, quale Ente capofila, in accordo con i comuni convenzionati.

ART. 9 – ACCESSO

L'accesso al Centro è consentito alle utenze specificate all'art. 4 nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Se l'utente si avvale di terzi per il trasporto e il conferimento dei rifiuti presso il Centro, il terzo incaricato dovrà essere munito di specifica delega che dovrà esibire al personale addetto alla gestione del Centro e depositarla presso il Centro stesso.

Il diritto dell'utente di accedere al Centro viene controllato dal Gestore. In presenza di un sistema di controllo elettronico degli accessi, l'identificazione e il diritto di accesso dell'utente avviene tramite la Carta Regionale dei Servizi, o con altra tessera dedicata che il Gestore o il Comune fornirà all'utente. In alternativa a questo sistema di controllo, l'utente, a richiesta del Gestore, è comunque tenuto ad esibire un documento di riconoscimento.

L'eventuale tessera dedicata, fornita dal Gestore all'utente per l'accesso al Centro, è strettamente personale e non cedibile. In caso di smarrimento il titolare dovrà farne denuncia ai Carabinieri e richiedere al Gestore un duplicato della medesima, previo pagamento delle spese di riproduzione. In caso di emigrazione o cessazione dell'attività,

l'utente dovrà allegare alla domanda di cancellazione dalla tariffa la tessera dedicata che l'Ufficio Tributi provvederà ad annullare.

In deroga a quanto previsto dall'art. 8, l'accesso al Centro di raccolta, in orari diversi da quelli di apertura al pubblico, è consentito unicamente alle ditte incaricate di prelevare e avviare a recupero e/o smaltimento i rifiuti, al gestore del Centro e agli operai comunali nell'ambito delle rispettive funzioni.

Gli operai comunali potranno altresì svolgere un servizio a domicilio, presso particolari utenze disagiate, per il ritiro di rifiuti ingombranti e di beni durevoli, da trasportare al Centro di raccolta con l'automezzo comunale in dotazione.

ART. 10 – MODALITÀ DEL CONFERIMENTO

L'utente è tenuto a consegnare i rifiuti al Centro suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e a seguire le istruzioni per il corretto deposito. Gli eventuali sacchi utilizzati per il conferimento dei rifiuti ingombranti non dovranno essere neri ma di tipo semitrasparente.

L'utente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.

Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dall'utente previo assenso del personale addetto alla gestione del Centro. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale addetto che, in ogni caso, è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare l'utente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.

I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.

Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.

In ogni caso, il deposito di quanto conferito deve essere realizzato con le modalità e nel rispetto delle tempistiche previste dall'art. 5 dell'Allegato I al Decreto citato nella Premessa del presente Regolamento.

ART. 11 – ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO

Gli utenti del Centro sono tenuti a:

1. trattenersi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
2. rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale addetto alla gestione del Centro e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
3. rispettare il limite di velocità indicato in loco e a non sostare in luoghi che possano essere di intralcio alla funzionalità ed alla sicurezza dell'area.

ART. 12 – MODALITÀ DI GESTIONE

Il Centro potrà essere gestito dal Comune stesso o da terzi che siano iscritti all'albo nazionale gestori ambientali come previsto dall'articolo 2 comma 4 del D.M. 08.04.2008 e succ. mod. e int.

Il Gestore è responsabile della corretta e adeguata gestione del Centro, in conformità al D.M. 08/04/2008 e succ. mod. ed int.

Il personale addetto alla gestione del Centro deve essere idoneamente formato e addestrato in materia di sicurezza e di gestione di rifiuti in conformità alle previsioni della normativa vigente. Deve essere munito di attrezzatura, abbigliamento e DPI consoni alla mansione svolta e conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e deve essere

riconoscibile con tesserino identificativo.

Il Gestore è tenuto:

1. a curare l'apertura e la chiusura del Centro nei giorni e negli orari prestabiliti;
2. ad assicurare la costante pulizia dell'area e a raccogliere eventuali rifiuti che si dovessero trovare all'esterno dei contenitori;
3. ad eseguire, prima di consentire qualsiasi scarico, tutte le verifiche necessarie in ordine al diritto dell'utente di accedere al centro ed ai rifiuti che intende conferire;
4. a respingere i materiali qualora difformi, fornendo le debite spiegazioni all'utenza;
5. a fornire il necessario aiuto/assistenza agli utenti per lo scarico dei rifiuti, in particolare se trattasi di rifiuti urbani pericolosi e/o RAEE al fine di evitare danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente, o compromettere le successive operazioni di recupero;
6. a sensibilizzare l'utenza ad un conferimento corretto e quanto più possibile differenziato dei rifiuti;
7. a tenere un registro informatico o manuale nel quale annotare i nominativi delle utenze domestiche e non domestiche che accedono al Centro e, per le sole utenze non domestiche, a compilare la scheda di cui all'Allegato Ia al D.M. 08.04.2008;
8. a provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nel Centro;
9. a mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
10. a gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel centro nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
11. a rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
12. a stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, da inquinamento;
13. segnalare al Comune o, se del caso direttamente al Comando di Polizia Locale ogni significativa violazione del presente regolamento;
14. segnalare al Comune ogni e qualsiasi disfunzione rilevata nell'ordinaria gestione, sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori, o all'organizzazione ed alla funzionalità del servizio;
15. a sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente all'interno del Centro, di proprietà del Comune o del Gestore;
16. a regolare l'accesso dei mezzi privati in funzione del numero di utenti/automezzi già presenti all'interno della struttura, al fine di evitare situazioni di pericolo o di intralcio allo scarico dei materiali ed alla circolazione dei veicoli;
17. ad effettuare tutte le attività contemplate dall'art. 6.1 e 6.2 dell'Allegato I al Decreto menzionato nella Premessa al presente Regolamento.

ART. 13 – DANNI E RISARCIMENTI

Il Gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione del Centro. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.

Gli utenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo del Centro e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.

I Comuni non rispondono dei danni causati dal Gestore e dagli utenti.

ART. 14 – CONTROLLO DEL COMUNE

Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione degli uffici comunali preposti tutti i dati e le

informazioni inerenti la gestione del centro di raccolta.

I Comuni potranno svolgere verifiche periodiche per accertare il corretto funzionamento del Centro e il rispetto del presente Regolamento.

Sono fatte salve le competenze della Polizia Locale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.

ART. 15 – PROPRIETÀ E DESTINAZIONE DEI RIFIUTI

Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti nel Centro e stabilisce la destinazione dei rifiuti raccolti agli impianti di recupero e di smaltimento, salvi diversi accordi contenuti nel contratto di appalto che regola i rapporti con il gestore delle attività di raccolta, trasporto e smaltimento, se diverso dal Gestore del Centro, ovvero salvi diversi accordi con quest'ultimo.

Competono al Comune, fermo quanto previsto a titolo di eccezione nel secondo e terzo allinea del comma precedente, i costi di smaltimento e di trattamento dei rifiuti e gli eventuali ricavi conseguiti attraverso i contributi CONAI o a qualsiasi altro titolo.

ART. 16 – DIVIETI

Presso il Centro è severamente vietato:

- a) accedere e conferire rifiuti da parte di soggetti che non abbiano i requisiti di cui all'art. 4;
- b) abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno del Centro;
- c) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;
- d) utilizzare sacchi neri per il conferimento dei rifiuti;
- e) scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento;
- f) manipolare e asportare i rifiuti depositati per finalità diverse da quelle previste dal presente regolamento.

ART. 17 – CONTROLLI

Le attività di controllo sul rispetto e sull'applicazione del presente regolamento avvengono per decisione del Comune, su segnalazione od esposto scritto da parte di qualsiasi cittadino, su segnalazione anche verbale da parte degli addetti alla gestione del Centro ovvero su diretta iniziativa dell'Ufficio di Polizia Locale delle Guardie Ecologiche Provinciali e delle Forze dell'Ordine.

In qualunque momento è possibile la verifica, da parte sia degli addetti alla gestione del Centro che da parte degli organi di polizia, del contenuto dei sacchi, cartoni o altro che si suppone siano in violazione alle norme del presente regolamento.

L'Amministrazione potrà in qualunque momento decidere, con apposita delibera di Giunta, di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo della piazzola qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

ART. 18 – SANZIONI

Per le violazioni dei divieti posti dal presente Regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e non costituiscano reato, sono applicate le sanzioni amministrative pecuniarie che il singolo Comune commisurerà, come di seguito indicato, previa verifica, da parte del gestore, della residenza del trasgressore e relativa comunicazione al singolo comune interessato:

violazione	sanzione	riferimento
Accesso e conferimento rifiuti da parte di soggetti che non abbiano i requisiti di cui all'art. 4	€. 280,00	Art. 16 lettera a.

abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno del Centro	€. 100,00	Art. 16 lettera b.
Depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati	€. 80,00	Art. 16 lettera c.
Utilizzo di sacchi neri non trasparenti per il conferimento dei rifiuti	€. 80,00	Art. 16 lettera d.
Scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento	€. 80,00	Art. 16 lettera e.
Manipolazione e asportazione rifiuti con finalità diverse da quelle previste dal presente regolamento	€. 280,00	Art. 16 lettera f.

L'importo delle sanzioni è soggetto a revisione triennale.

L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti.

ART. 19 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

E' abrogata ogni disposizione regolamentare precedente, contraria incompatibile con il presente Regolamento.

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., rimanda per quanto non contemplato, alle disposizioni di legge citate nello stesso Decreto ed a qualsiasi altra norma vigente o futura in materia di gestione di rifiuti urbani, di igiene e sanità pubblica e di sicurezza del lavoro.

Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi di quanto stabilito nei vigenti Statuti Comunali, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni di Parre, Piario e Villa d'Ogna.

Allegato 1

Rifiuti Solidi Urbani (compresi quelli della categoria ex rifiuti assimilati a quelli urbani)

Il comma 12 dell'art.3 del Dlgs 116, ha sostituito il comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pertanto, la categoria precedentemente nota come "Rifiuti speciali assimilati agli urbani" viene attualmente disciplinata ai sensi del comma 2, punto 2, dell'art.184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui:

"Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)", ossia: "2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies".

Pertanto, possono essere conferiti al Centro di raccolta: a) i rifiuti indifferenziati e b) da raccolta differenziata anche provenienti da altre fonti rispetto a quella domestica, purché aventi specifiche caratteristiche merceologiche tali da risultare *simili per natura e composizione ai rifiuti domestici*" che: 1) siano indicati nell'allegato L-quater al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 2) siano stati prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Quindi, sono compresi nei rifiuti urbani quelli speciali indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies.

Dispone l' "Allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)":

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
	Imballaggi metallici	150104

METALLO	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del codice civile.

La suesposta elencazione deve dunque ritenersi “tassativa” e non meramente esemplificativa.

Dispone poi l' “Allegato L-quinquies - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)”:

“1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.

2. Cinematografi e teatri.

3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.

4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.

5. Stabilimenti balneari.

6. Esposizioni, autosaloni.

7. Alberghi con ristorante.

8. Alberghi senza ristorante.

9. Case di cura e riposo.

10. Ospedali.

11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.”

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.